

## **TI\_GERICHTE 9.2016.50 vom 12. April 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2016.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2016.50)

FR: TI\_GERICHTE 9.2016.50 du 12 avril 2016

IT: TI\_GERICHTE 9.2016.50 del 12 aprile 2016

### **Regeste**

Reclamo irricevibile contro decisione conferimento perizia capacità genitoriali e designazione ufficio controllo e informazione

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

(2001) sono figli di RE 1 e PI 3; che con decisione 12 agosto 2011 la Commissione tutoria regionale \_\_\_\_\_ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1 e PI 2, nominando quale curatrice la signora CURA 1; che mediante decisione 11 marzo 2016 l’Autorità regionale di protezione \_\_\_\_\_ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha designato in via cautelare l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, \_\_\_\_\_, quale Ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC (dispositivo n. 1); conferito mandato al Servizio medico-psicologico, \_\_\_\_\_, di procedere a una valutazione peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 3 (dispositivo n. 2); che con reclamo datato “03.2016”, ma spedito mediante invio postale raccomandato il 7 aprile 2016, la signora RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione; che il gravame non è stato intimato per osservazioni; che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]; che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC); che la reclamante impugna in primo luogo il dispositivo n. 1 della decisione 11 marzo 2016 con il quale l’Autorità di protezione ha designato in via cautelare l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, \_\_\_\_\_, quale Ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC; che le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (art. 445 cpv. 3 CC); che la decisione in questione è stata intimata mediante invio postale raccomandato recapitato il 14 marzo 2016; che il termine di reclamo avverso la predetta decisione cautelare scadeva di conseguenza il 24 marzo 2016; che il reclamo su questo punto, presentato in data 7 aprile 2016 (cfr. timbro postale sulla busta di spedizione), è di conseguenza palesemente irricevibile in quanto intempestivo; che la reclamante

impugna pure il dispositivo n. 2 della decisione 11 marzo 2016 con il quale l'Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico, \_\_\_\_\_, di procedere a una valutazione peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 3; che per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma , Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A\_498/2012 ); detta prassi mantiene la propria validità anche con l'entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 litt. a CPC su rinvio dell'art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748) e della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 66 cpv. 2 LPAm) ; che la decisione impugnata è palesemente destinata a permettere l'assunzione di una prova mediante il mandato affidato al SMP (valutazione delle capacità genitoriali) e che, di conseguenza, trattasi di decisione incidentale impugnabile solo alle limitate condizioni sopra espresse; che, diversamente da quanto indicato nella decisione impugnata, il termine di ricorso avverso le decisioni incidentali non è di 10 giorni, bensì di 30 giorni, dovendosi applicare l'art. 68 cpv. 2 LPAm in relazione con l'art. 66 cpv. 2 LPAm (CommFam Protection de l'adulte, Steck , n. 17 ad art. 450 CC); che il termine di reclamo avverso la predetta decisione incidentale scade di conseguenza il 13 aprile 2016; che il reclamo su questo punto, presentato in data 7 aprile 2016 (cfr. timbro postale sulla busta di spedizione), è di conseguenza tempestivo; che la reclamante non spende tuttavia neppure una parola per motivare il suo gravame, ossia per sostenere l'esistenza di un danno non altrimenti riparabile; che, palesemente non motivato, il reclamo si avvera d'achito irricevibile anche su questo punto; che considerate le circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.